

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA
SULLA RECIPROCA PROMOZIONE
E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito definiti le "Parti Contraenti"):

DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra le Parti Contraenti,

INTENZIONATI a creare condizioni favorevoli per gli Investimenti da parte degli Investitori delle due Parti Contraenti; e

RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti andrà a vantaggio della prosperità economica delle Parti Contraenti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. con il termine "investimento" si intende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le rispettive leggi, regolamenti e prassi amministrative di ciascuna Parte Contraente ed in particolare, anche se non esclusivamente, comprende:

- a. la proprietà di beni mobili o immobili ed ogni altro diritto, in rem, quale l'ipoteca, il privilegio e il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
- b. azioni, titoli e obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società;
- c. diritti sul denaro ovvero su ogni prestazione avente valore economico;
- d. diritti di proprietà intellettuale o industriale, ivi compresi i diritti riguardanti copyrights, brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni industriali, segreti commerciali, processi tecnici, know how e goodwill;
- e. concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni modifica della forma nella quale i beni sono investiti non influirà sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tale modifica non sia contraria all'eventuale approvazione concessa ai beni originariamente investiti.

2. Il termine "proventi" indica le somme ricavate da un investimento ed in particolare, sebbene non esclusivamente, comprende profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties ed emolumenti.

3. Il termine " investitore" indica:

a. per la Repubblica Italiana, ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni altro ente, ivi comprese le associazioni di affari, considerati residenti dalla legislazione e dai regolamenti in vigore e che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;

b. per la Malaysia, ogni società con o senza responsabilità limitata, ovvero ogni persona giuridica o associazione di persone, società fra persone o società con unico proprietario, registrate ovvero legalmente costituite nel territorio della Malaysia, che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4. Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese nei confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranità, i diritti sovrani o giurisdizionali, in conformità con il diritto internazionale.

Articolo 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente promuoverà e creerà condizioni favorevoli affinché gli investitori dell'altra Parte Contraente possano investire nel suo territorio e, conformemente ai suoi diritti, di esercitare il potere ad essa conferiti per legge, consentirà tali investimenti.

2. Agli investimenti da parte di investitori di ciascuna Parte Contraente verrà sempre accordato equo. e giusto trattamento; detti investimenti godranno della massima protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna Parte contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di investitori di un qualsiasi Stato terzo.

2. Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con gli investimenti di un investitore di un qualsiasi Stato terzo.

Articolo 4

ECCEZIONI

Il trattamento di cui all'Art.3 non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di uno Stato terzo da una delle Parti Contraenti in relazione all'appartenenza. di detta Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di libero Scambio ovvero ad altre forme di cooperazione regionale, Accordi economici multilaterali o basati su un Accordo concluso fra quella Parte Contraente ed uno Stato Terzo per evitare la doppia imposizione, ovvero per facilitare gli scambi di frontiera.

Articolo 5

RISARCIMENTO DANNI

Qualora gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza nazionali o eventi simili nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato indennizzo. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente godranno, nel territorio dell'altra Parte Contraente, di un trattamento in ogni caso non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un qualsiasi Stato terzo.

Articolo 6

ESPROPRIAZIONE

Nessuna delle due Parti Contraenti adotterà alcuna misura di espropriazione, nazionalizzazione o altre misure simili, aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nei confronti di investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente se non alle seguenti condizioni:

- a. che le misure vengano adottate per motivi pubblici e in conformità alle procedure previste dalla legge;
- b. che le misure non siano discriminatorie;
- c. che le misure siano accompagnate da disposizioni relative al pagamento di un risarcimento, pronto, adeguato ed effettivo.

Tale risarcimento corrisponderà. al valore di mercato degli investimenti in questione immediatamente prima che la misura di esproprio adottata sia resa di dominio pubblico e sarà liberamente trasferibile dalla Parte Contraente in valute liberamente convertibile il risanamento verrà corrisposto senza indebito ritardo. Tale risarcimento comprenderà gli interessi al tasso di mercato prevalente nel Paese, calcolati a partire dalla data della nazionalizzazione o espropriazione fino alla data dei versamenti.

Articolo 7

RIMPATRIO DEGLI INVESTIMENTI

1. Ognuna delle Parti Contraenti, in conformità con le proprie leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, consentirà, senza indebito ritardo, il trasferimento in qualsiasi valuta convertibile di:

a. utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizio tecnico, interessi ed altri proventi maturati da qualsiasi investimento degli investitori dell'altra Parte Contraente;

b. ricavi derivanti dalla liquidazione totale o parziale di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente;

c. fondi per il rimborso di prestiti concessi dagli investitori di una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente e che entrambe le Parti Contraenti hanno riconosciuto come investimenti; liquidazione di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente;

d. la parte rimanente dei proventi percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente a cui è consentito lavorare in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, previo pagamento delle tasse e la deduzione delle spese di vitto e alloggio, ivi sostenute.

2. Senza limitare la portata degli Articoli 3 e 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1) del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo.

Articolo 8

SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento a tale investitore in base alla garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tale investitore alla prima Parte Contraente la cui surrogazione non andrà oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtù di tale surrogazione verranno rispettivamente applicati gli Articoli 5 e 6.

Articolo 9

TRASFERIMENTI

I trasferimenti di cui agli articoli 5, 6, 7. e 8 verranno effettuati senza indebito ritardo, e comunque entro tre mesi dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. . Detti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore per le transazioni correnti alla data in cui il trasferimento viene effettuato. Per valuta convertibile si intende ogni valuta comunemente impiegata per effettuare pagamenti per le transazioni internazionali e comunemente scambiata nei principali mercati internazionali dei cambi.

Articolo 10

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE SUGLI INVESTIMENTI FRA UNA PARTE CONTRAENTE

ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

1. Tutti i tipi di controversie o divergenze, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relative ad un investimento di tale investitore nel territorio della prima Parte Contraente dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente.
2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:
 - a. al Tribunale della Parte Contraente competente per la decisione, ovvero
 - b. al centro internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti, tramite Conciliazione o Arbitrato istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini, di altri Stati fatta a Washington il 18 marzo 1965.
3. Nessuna delle due Parti Contraenti potrà trattare attraverso i canali diplomatici una questione attinente all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti non si sia attenuta o non abbia ottemperato al lodo pronunciato dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 11

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente esse verranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo, che avrà funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo una delle Parti Contraenti non avrà nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, potrà essere inoltrata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia perché effettui la nomina. Nel caso in cui egli sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, verrà chiesto al Vice Presidente di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte internazionale di Giustizia che segue per, ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verrà invitato ad effettuare la nomina.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio consulente nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 12

TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE

Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti, o con altre specifiche disposizioni o contratti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

Articolo 13

APPLICAZIONE AGLI INVESTIMENTI

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo dagli investitori di entrambe le Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 14

RELAZIONI FRA GOVERNI

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 15

ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne di ratifica e di esecuzione. Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e continuerà ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e così di

seguito, salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza.

2. In relazione agli investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 14 continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di denuncia del presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988, nelle lingue Bahasa Malaysia, italiana e inglese. I tre testi sono ugualmente autentici. In caso di differenze nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA